



COMUNE DI FOZA
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 DEL 18-06-1983

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 32 DEL 14-07-1984

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 02-04-1992

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 26 DEL 03-07-2006

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DEL 01-04-2009

COMUNE DI FOZA
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE

CAPO 1° SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

- Art. 1 - Il servizio di Polizia Rurale ha per scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regola re applicazione delle leggi e dei regolamenti pro mulgati dallo Stato e dalla Regione nonchè delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali e del rispetto dell'ambiente.
- Art. 2 - Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sinda co o da suo delegato e viene svolto oltre che dagli agenti municipali, anche dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e del Corpo Forestale dello Stato e della Regio ne nonchè da enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.31 n. 773 e prestare giuramento innanzi al Pretore.
- Art. 3 - ~~Le guardie particolari giurate dipendenti da Istituti o enti e da privati, sono tenute al rispetto~~ dell'art. 139 del T.U. delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 18.6.31, n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta della Au torità di Pubblica Sicurezza e degli Agenti e Uf ficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudi ziaria.
- Art. 4 - Il Sindaco può emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento.

CAPO 2° TUTELA DELLA PROPRIETA'

Art. 5 - E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e muniti dei recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

Art. 6 - Il diritto di passaggio nei fondi altrui, come definiti al 1° comma dell'art. 5 precedente, col bestiame sia sciolto che aggiogato, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possono essere cagionati all'altrui proprietà.

Art. 7 - L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di legge.

Art. 8 - L'utilizzo di boschi deve avvenire nel rispetto della Legge Regionale n. 52 del 13.9.1978 e delle norme contenute nelle prescrizioni di massima e polizia forestale in vigore ai sensi del R.D.L. 3 dicembre 1923, n. 3267 nonchè degli usi.

Art. 9 - E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, rastrellare e raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati del prodotto, salvo autorizzazione del proprietario ovvero previa assegnazione del quantitativo da parte dei competenti Uffici comunali delegati dal Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi.

Art. 10 - E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata.

Art. 11 - E' fatto divieto di bruciare l'erba secca dei prati e altri residui vegetali, in tutto il territorio di competenza salvo casi particolari e previa autorizzazione del Sindaco.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della Legge 9.10.1967, n. 950 e qualora ne sia seguito danno al bosco il colpevole è obbligato al risarcimento del danno.

Qualora si ravvisano gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del C.P., viene inoltrata automaticamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12 - E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.

Art. 13 - La custodia del bestiame deve essere effettuata da persone idonee.

Art. 14 - Il pascolo notturno è consentito solo nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e funzionali, in modo da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 15 - E' fatto divieto di pascolare il bestiame di qualunque specie, nei boschi così come definito dall'art. 14 della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52 salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità forestale competente.

Art. 16 - Il pascolo in generale viene esercitato nel rispetto della proprietà fatto salvo l'esercizio del pascolo su suolo pubblico soggetto a speciale normativa nonché le consuetudini ed usi locali.

Art. 17 - Non si possono accendere fuochi nella campagna che in casi di assoluta necessità e per comprovate esigenze agricole e salvo che questi non siano accesi nei appositi focolari esterni realizzati dall'autorità comunale e indicati con apposito segnale. Anche in questi casi dovranno essere osservate tutte le misure necessarie per prevenire l'incendio alla proprietà, e per evitare ogni pericolo di incendio. E' vietato a chiunque di accendere fuochi nei boschi a distanza inferiore di cento metri dai medesimi, salvo le eccezioni previste contenute nelle prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti nella Provincia di Vicenza ai sensi del R.D.L. 3 dicembre 1923, n. 3267. Al fine di prevenire gli incendi, il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

Art. 18 - Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

CAPO 3° TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

Art. 19 - E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse, alle strade comunali.

E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico.

E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento viene fatto obbligo anche la rimessa in pristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà dal Sindaco con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento.

Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino stato nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione amministrativa, accollerà, a mezzo di ingiunzione vistata dal Pretore a termine di legge, le spese al responsabile del danno.

Art. 20 - Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade di uso pubblico.

Art. 21 - Le strade vicinali di uso pubblico debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma della Legge 1.9.1918, n. 1446 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22 - L'attraversamento di strade comunali e vicinali

comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non ne derivi danno al fondo.

- Art. 23 - L'impiantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle Leggi forestali nonchè delle Leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale.
- Art. 24 - I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restrinimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare. In particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non saranno di altezza superiore a metri 0,80.
- Art. 25 - E' fatto divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie e dei grabi, ivi comprese discariche di materiali di qualsiasi natura che possono provocare nocumento al regolare deflusso delle acque meteoriche.
- Art. 26 - E' fatto divieto di immettere sostanze nocive e comunque di qualsiasi natura nell'acqua delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati.
- Art. 27 - E' vietato ai proprietari di fondi attraversati da aste torrentizie, grabi, scoli, rigagnoli, ruscelli impedire il naturale corso delle acque.

CAPO 4° TUTELA DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE

Art. 28 - Nell'evidenza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed alle piante boschive, l'autorità comunale, d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla Legge 18.6.1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.

Art. 29 - Salvo le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931, n. 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 13.10.1933, n. 1770 e modificato con R.D. 2.12.1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori, a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri chiunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante od all'osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonchè applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 30 - Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione d'insetti e di crittogame, il Sindaco può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il competente Ispettorato delle Foreste, cui spetta in ogni caso l'assegno delle piante da abbattere.

Art. 31 - Chiunque ha notizie di una invasione di insetti e

di una epidemia di funghi parassitari, che costituiscono minaccia all'equilibrio fitopatologico di un bosco o di una coltura, è tenuto a dare immediato avviso agli uffici municipali per gli adempimenti di competenza.

Art. 32 - E' vietato il commercio di piante spontanee, parti di esse o delle loro sementi.

Art. 33 - E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano arrecare danno all'uomo e agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esso, tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo (o prato) avvelenato".

Art. 34 - Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all'infestazione, senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Art. 35 - I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale le seguenti malattie infettive e diffuse: afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, rabbia, tubercolosi bovina, peste bovina, brucellosi bovina, ovina e caprina, morva, farcino coriptococcico, morbo coitale maligno, vaiolo ovino, malattie infettive dei suini, malattie neonatali dei vitelli (diarrea, polmonite, poliartrite) colera dei polli, peste aviaria, influenza equina e bovina, rogna delle pecore e delle capre, rogna degli equini e setticemia emorragica

dei bovini.

Saranno inoltre tenuti a denunciare tutte le altre malattie che venissero indicate con ordinanza del Responsabile del Settore Veterinario dell'U.S.L.

La mancata o ritardata segnalazione delle malattie suddette espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 358 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265.

- Art. 36 - Nel caso di malattie infettive e diffuse prima dell'intervento dell'Autorità Veterinaria cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari e i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.
- Art. 37 - L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria e relative istruzioni.
- Art. 38 - Il bestiame oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali.

CAPO 5° TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

- Art. 39 - Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali sono da osservarsi le disposizioni del R.E.C. e dello strumento urbanistico generale.
- Art. 40 - Le stalle devono essere dotate di idnea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere eseguite in conformità alle norme vigenti.
- Art. 41 - I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le strade comunali e vicinali. I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla sede strale.
- Art. 42 - E' fatto divieto esercitare il pascolo con mandrie con bestiame vagante, nonché di concimare con prodotti organici, di sintesi o naturali, nelle aree di protezione delle sorgenti, dei pozzi e delle vasche di accumulo di acque ad uso acquedottistico.
- Art. 43 - E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio di competenza, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nel le aree all'uopo destinate ed autorizzate dalla Regione Veneto a norma delle leggi vigenti in materia.

CAPO 6° TUTELA DAGLI INCENDI E MANIPOLAZIONE DI MATE=
RIALI ESPLODENTI E INFIAMMABILI.

Art. 44 - Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usare per lavori agricoli o forestali, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. della Legge di P.S. 18.6.1931, n. 773 e del relativo regolamento 7.5.1940, n. 635, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero del l'Interno 31.7.1934, (G.U. 28.9.1934, n. 228 e 12.5.1937 G.U. 24.6.1937, n. 145) contenenti "norma per la sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto do olii minerali". Per il gas di petrolio liquefatto dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n. 620, alla Legge 21.3.1958, n. 327, alla Legge 28.3.1962, n. 169 ed al D.P.R. 12.1.1971, n. 208.

Art. 45 - Per l'organizzazione dei servizi antincendio si richiamano le norme della Legge 27.12.1941, n. 1570, della Legge 13.5.1968, n. 469 e della Legge 26.7.1965, n. 966.
Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si richiama il D.P.R. 27.4.1955, n. 547 e 25.6.1969, n. 689.
Per la vigilanza delle aziende ed industrie perico-lose soggette al controllo dei Vigili del Fuoco .. richiama il Decreto Ministeriale del 27.9.1975, n. 1973.

CAPO 7° TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA

- Art. 46 - Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed ~~altri~~ animali.
- Art. 47 - La collocazione degli apiari dovrà essere autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata di certificato sanitario e di autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo. La domanda di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale.
- Art. 48 - L'installazione di apiari sul terreno di proprietà comunale è consentito previo rilascio, contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, dell'autorizzazione prevista dall'art. 47 del presente Regolamento ed all'avvenuto pagamento di L. 5.000.= per alveare.
Sono esonerati dal pagamento della tassa gli apicoltori residenti nel territorio comunale.
- Art. 49 - Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito distare a non meno di due chilometri.
- Art. 50 - Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constatati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco e al Veterinario responsabile.
Gli attrezzi dell'apiare infetto devono essere sottoposti alla disinfezione.
E' proibito lasciare a portata delle api i favi ed i materiali infetti.

CAPO 8° TUTELA DELLA NATURA

Art. 51 - E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo.

Nell'Allegato "A" ^{sono} indicate le strade comunali, interpoderali, vicinali, mulattiere e sentieri di accesso a boschi, prati, pascoli o incolti che potranno essere percorsi da mezzi a trazione meccanica.

Ogni percorso non compreso nell'elenco, sarà considerato "fuori strada" e perciò precluso al traffico motorizzato.

L'infrazione accertata della presente norma comporta l'applicazione del massimo della sanzione pecuniaria amministrativa fissata dal regolamento.

Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade per motivi attinenti le attività silvo-pastorali, per l'esercizio dell'uso civico, per l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario.

Art. 52 - L'uso delle motoslitte e mezzi assimilati durante il periodo invernale è vietato salvo che lun-

~~le piste da sci siano autorizzate dal~~
E' comunque consentito il loro uso per la battitura delle piste, nonchè da parte del Soccorso Alpino, dalle Guardie Comunali e Forestali e dalle Forze dell'Ordine nell'espletamento dei rispettivi servizi.

E' pure vietato l'uso di mezzi fuoristrada o altri mezzi motorizzati su strade innevate e adibite a piste da sci da fondo.

Art. 53 - Sono istituite zone di protezione naturalistica, così come indicate nell'allegato "B" al presente regolamento.

Le zone di protezione naturalistica saranno tabellate con i tipi indicati nell'allegato "C".

In dette zone è vietata la raccolta di tutte le specie floristiche ed arbustive nonché di tutti i funghi commestibili e non.

Il transito in dette aree è consentito solo a piedi e limitatamente alla percorrenza di strade e sentieri usualmente battuti dal consueto transito pedonale ovvero appositamente segnalati con i tipi indicati nell'allegato "D".

Fa eccezione l'esercizio delle attività lavorative connesse agli interventi agro-silvo-pastorali.

Art. 54 - E' fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve ed adulti salvo se autorizzata dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, per scopi scientifici.

Art. 55 - E' fatto divieto di raccogliere, catturare tutte le specie di rana e tutte le specie del genere Helix nei soli periodi ed orari fissati dalla Legge Regionale n. 53/74.

Art. 56 - La raccolta di muschi i licheni è vietata salvo quanto previsto dalla L.R. 53/74 in materia.

Art. 57 - Salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali e dai loro regolamenti applicativi in materia di cave, è fatto divieto di asportare materiali lapidei allo stato naturale ovvero lavorati e già utilizzati per i ricoveri di guerra come pure di fossili sia già liberi, sia in ganga.

Il Sindaco può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico e salvo comunque quanto previsto dalla legge dello Stato in materia di rinvenimenti.

Art. 58 - E' fatto divieto di ricercare residui bellici con qualsiasi mezzo e su tutto il territorio comunale.

Autorizzazioni a singoli, gruppi o associazioni potranno essere rilasciate dal Sindaco esclusivamente per finalità scientifiche finalizzate.

Rinvenimento casuali dovranno essere segnalati tempestivamente alle autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 59 - L'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale è soggetta alle limitazioni del presente regolamento.

Art. 60 - Ai sensi del presente regolamento sono prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale:

- i funghi di qualsiasi specie e varietà;
- i fion di qualsiasi specie e varietà;
- i muschi e i licheni;
- i suffruttici di sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli, more);
- chioccioline e rane.

Art. 61 - In conformità alla Legge Regionale n. 53/74, nessuna limitazione è posta all'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco regolati dalle presenti norme, da parte del proprietario del fondo e dal coltivatore diretto proprietario o affittuario con esclusione del conduttore di alpeggi temporanei.

~~Sono tuttavia sempre vietati al danneggiamento,~~
l'estirpazione e l'asportazione delle piante e degli arbusti o di parti di esse.

Art. 62 - E' fatto divieto di utilizzare e raccogliere i prodotti del bosco e del pascolo di cui al presente regolamento qualora il proprietario del fondo ne interdisca la raccolta mediante idonea tabellazione dell'area secondo i tipi di cui all'allegato "E".

Art. 63 - E' fatto divieto di raccogliere tutte le specie di piante elencate al titolo terzo, art. 7 della Legge Regionale n. 53/74 e successive modifiche.

Art. 64 - E' fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi, salvo espli-

cita autorizzazione da parte dell'Ispettorato Forestale competente per soli scopi didattici e/o scientifici.

Art. 65 - La raccolta di funghi commestibili, di specie della flora diverse da quelle indicate come protette dalla Legge Regionale n. 53/74, dei suffruttici di sottobosco sulle proprietà pubbliche non soggette a riserva, è vietata salvo autorizzazione della autorità competente e previa acquisizione del documento abilitante e dell'autorizzazione annuale secondo le modalità fissate dal presente regolamento e sentita la Commissione Consultiva in materia di tutela ambientale.

Art. 66 - La raccolta di prodotti del bosco e del pascolo è consentita, nei limiti quantitativi, qualitativi, temporali e di luogo, fissati dalle presenti norme, a chiunque risulti iscritto nell'Elenco dei Cercatori istituito presso la Comunità Montana Altopiano dei Sette Comuni.

Detta Comunità rilascia agli iscritti nel predetto elenco un documento che ne dimostra la venuta iscrizione.

Detto documento redatto secondo i tipi indicati nell'allegato "F", abilita all'esercizio della raccolta, è strettamente personale.

Ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta degli interessati.

Il rilascio o il rinnovo del documento abilitante comporta il versamento di una quota di Lire 1.000.

L'autorizzazione per la raccolta è rilasciata annualmente e vale per i prodotti indicati nello art. 60 del presente regolamento.

Art. 67 - L'autorizzazione comporta, oltre alla conoscenza e al rispetto di tutte le norme dettate dal presente regolamento, anche le seguenti quantità massime:

- funghi commestibili massimo Kg. 2/giorno/persona;
- fiori consentiti max. 6 steli/giorno/persona;
- suffruttici di sottobosco max. $\frac{1}{2}$ Kg./giorno/persona;

L'autorizzazione comporta la corresponsione di un rimborso spese (vigilanza, gestione) dell'importo di L. 30.000.=.

Tale importo sarà fissato di anno in anno dalla Giunta della Comunità Montana sentita la Commissione di cui all'art. 77 del presente regolamento.

Art. 68 - I cittadini residenti nei Comuni della Comunità Montana sono esonerati dal versamento previsto dall'art. 67 del presente Regolamento.

I medesimi sono altresì esonerati dagli obblighi di cui al successivo art. 70, e la tessera ambiente è sostituita dalla carta d'identità personale valida. Non sono infine soggetti alle limitazioni giornaliere e stagionali fissate dal presente Regolamento.

Per le operazioni di formazione e aggiornamento dell'elenco cercatori e di rilascio delle relative certificazioni, la Comunità Montana potrà avvalersi degli uffici dei singoli Comuni e di altri Enti e Associazioni operanti nel territorio.

Art. 70 - Non è richiesta la preventiva iscrizione nelle elenchi dei cercatori nel solo caso delle autorizzazioni giornaliere e mensili il cui rilascio comporta la corresponsione rispettivamente di £10.000 e di £.50.000 a persona a titolo di rimborso delle spese di gestione e di vigilanza. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 67 precedente.

Art. 71 - All'elenco dei cercatori possono essere iscritti tutti coloro che ne facciano richiesta purché abbiano compiuto il 14° anno di età. L'abilitazione alla ricerca qualora rilasciata al capofamiglia o a chi per esso ha validità anche per i figli al di sotto di anni 14 è tutelata nel qual caso questa circostanza apparirà sull'abilitazione e il titolare sarà responsabile delle

violazioni al presente regolamento commesse dai figli o tutelati.

Al capofamiglia o a chi per esso saranno rilasciate gratuitamente attestazioni conformi ai tipi di cui all'allegato "F", che consentono ai propri figli tutelati di praticare la raccolta e che dovranno essere munite di apposita bollatura annuale in concomitanza alle autorizzazioni emesse a favore del genitore.

La mancata autorizzazione al genitore comporta la mancata autorizzazione dei figli o tutelati ad esercitare la raccolta di qualsiasi specie di prodotti del bosco e del pascolo non attinenti le colture agro-silvo-pastorali.

Art. 72 - L'autorizzazione alla raccolta è interdetta a gruppi e a comitive organizzate.

Art. 73 - E' vietata la raccolta dei funghi con rastrelli, uncini o altri mezzi manuali e meccanici che possono causare danno allo stato umico del terreno ovvero dell'ambiente.

Art. 74 - E' fatto divieto di distruggere i funghi non commestibili e/o velenosi.

Art. 75 - Sarà disposto il collocamento di segnali regolamentari nei luoghi di sosta e lungo le vie di accesso consentito alle zone di raccolta, con l'indicazione "Raccolta regolamentata di Funghi, Fiori e Suffruttici".

Art. 76 - La raccolta delle specie elencate all'art. 60, previa abilitazione e autorizzazione, è consentita esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 19.00 nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nel periodo 1° giugno/15 ottobre di ogni anno. Tempi, giorni e periodi consentiti dal presente Regolamento per la raccolta dei funghi e dei suffruttici del sottobosco possono essere variati con provvedimento del Presidente della Comunità Montana su parere vincolante della Commissione di cui al successivo articolo.

Art. 77- E' istituita presso la Comunità Montana una Commissione Consultiva ad ambito comprensoriale di

tutela dell'ambiente composta come segue:

- 1 - Presidente della Comunità Montana o un suo delegato;
- 2 - Il Sindaco di ogni Comune o un suo delegato;
- 3 - Il Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Vicenza o un suo delegato;
- 4 - Il responsabile dell'ufficio amministrativo della Comunità Montana;
- 5 - Il responsabile dell'ufficio agricoltura della Comunità Montana;
- 6 - Il responsabile della divisione urbanistica, pianificazione, lavori pubblici e trasporti della Comunità Montana;
- 7 - Un rappresentante delle associazioni sindacali agricole di categoria.

Funge da segretario un funzionario della Comunità Montana.

La Commissione esprime pareri in ordine all'applicazione del presente regolamento di Polizia Rurale e degli articoli in cui si fa esplicito riferimento; propone le modifiche che di volta in volta saranno necessarie anche in ordine alla rivalutazione delle quote da corrispondere per le abilitazioni e le autorizzazioni nonché per l'adeguamento a normative regionali e statali in materia.

Esprime parere vincolante a maggioranza dei due terzi sulle proposte di modifica dei tempi, giorni e periodi consentiti per la raccolta dei funghi e dei suffrutti del sottobosco.

Art. 78 - La Comunità Montana attraverso la propria organizzazione redige e aggiorna l'elenco dei cercatori; predispone gli atti concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione delle abilitazioni e delle autorizzazioni; tabella e conserva le tabellazioni per le zone di protezione naturale e per le aree di ricerca controllata; introita le quote per il rilascio delle abilitazioni e delle autorizzazioni; predispone gli atti per la ripartizione degli introiti predetti fra i Comuni sulla base dei criteri di seguito fissati; diffonde la conoscenza del presente Regolamento.

Art. 79 - Il Presidente della Comunità Montana è delegato all'emissione, al rinnovo, alla revoca, e sospensione delle abilitazioni e delle autorizzazioni, nonché di dare esecutività ai provvedimenti della Commissione consultiva di tutela dell'ambiente.

Art. 80 - I proventi del rilascio delle abilitazioni e delle autorizzazioni nonché del loro rinnovo saranno suddivise, anno per anno, fra gli 8 Comuni dell'altopiano detratte le spese di funzionamento per la gestione delle risorse naturali e della Commissione consultiva di tutela dell'ambiente.

Art. 81 - Presso la Comunità Montana sarà istituito apposito capitolo di bilancio avente per titolo "Proventi della gestione delle risorse naturali dell'altopiano" ed il corrispondente capitolo di spesa a norma delle vigenti leggi in materia di finanza locale.

Art. 82 - La quota residua dei proventi di cui all'art. 80 sarà suddivisa fra i Comuni proporzionalmente all'estensione territoriale comunale di proprietà. Limitatamente al Comune di Rotzo la quota di spettanza dovrà essere ripartita con il Consorzio di Rotzo-S. Pietro-Pedescale.

Art. 83 - La raccolta dei prodotti del bosco e del pascolo non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale ai sensi del presente regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza del Sindaco sentito il parere della Commissione consultiva per la tutela dell'ambiente per gravi motivi di ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano o hanno determinato una eccessiva diminuzione delle specie soggette a raccolta.

CAPO 9° VIGILANZA E SANZIONI

Art. 84 - Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, nonché degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale, le Guardie e i Custodi Forestali dei Comuni e loro Consorzi, nonché da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del T.U. delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 18.6.1931, n. 773 e prestare giuramento avanti il Pretore.

Art. 85 - Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e/o non ottemperi alle prescrizioni in esso contenute è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una pena pecuniaria minima di € 25,00 e massima di € 500,00 ed alla confisca amministrativa dei prodotti raccolti.

L'infrazione alle norme di cui al capo 8 del presente regolamento di Polizia Rurale comporta l'applicazione automatica del massimo della sanzione amministrativa.

La recidiva comporta oltre all'applicazione del massimo della sanzione amministrativa, la revoca della abilitazione per un quinquennio e l'interdizione per detto periodo dalla raccolta dei prodotti autorizzati dal presente regolamento.

Le violazioni delle norme sono presunte quando:

a - nell'ambito di tutto il territorio amministrativo del Comune chiunque è trovato in possesso della fauna, ^{interiore} dei sottoprodotti del bosco e del pascolo e della flora indicati nel presente regolamento in quantità superiore a quelle

consentite e senza la prescritta abilitazione e/o autorizzazione;

b - a formale intimazione, sia opposto rifiuto al la apertura, per i necessari controlli dei contenitori portatili.

I controlli dei contenitori portatili possono essere esercitati dagli agenti incaricati all'osservanza della presente Legge oltre che nelle zone di naturale diffusione della fauna, ^{inferiore} del sottoprodotti del bosco e della flora indicati nel presente regolamento, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole accedervi.

Art. 86 - Se la violazione è compiuta DA CHI è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste, la persona rivestita dell'autorità o incarico della direzione o vigilanza.

Art. 87 - Delle violazioni al presente regolamento deve essere dato apposito verbale.

Copia di esso deve essere consegnata al trasgressore o alle persone indicate nell'art. 85 e, se ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, sarà provveduto entro 90 giorni al suo invio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (atti giudiziari), ovvero a mezzo di messo comunale.

Qualora non segua l'assolvimento della sanzione amministrativa secondo la normativa di cui alla Legge 24.11.81, n. 689 : entro 30 giorni dalla data di consegna o della notifica del verbale di accertamento, il Sindaco determina la somma dovuta per l'infrazione con ordinanza di ingiunzione e ne cura la notificazione al trasgressore nelle forme della citazione tramite un ufficiale giudiziario addetto alla Pretura, o messo comunale.

Copia del verbale sarà trasmesso al Presidente della Comunità Montana per quanto di competenza.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento al tesoriere del Comune della somma indicata nella notificazione.

Art. 88. - Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento di Polizia Rurale saranno integrate alla tesoreria comunale. Il Comune provvederà a versare alla tesoreria regionale le somme di cui all'art. 3 ultimo comma della L.R. 28.1.1977, n. 10.

CAPO 10° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 89 - Il presente regolamento di Polizia Rurale entra in vigore il giorno successivo all'approvazione, da parte del Comitato Regionale di Controllo, delle deliberazione di approvazione del presente regolamento e dopo che lo stesso è stato pubblicato all'albo pretorio di ogni Comune per la durata prevista dalla Legge.

Copia del presente regolamento è in visione negli Uffici Comunali e nella Comunità Montana nei giorni e nelle ore in cui è ammesso il pubblico.